

GDPR 2018: Cosa cambia e come adeguarsi



il nuovo Codice della Privacy in vigore dal 25 maggio

p.e. Claudio Bilato



Camera di Commercio
Asti

Ruolo dei Periti e degli Esperti n. 182



25 maggio 2018

è entrato in vigore il

G.D.P.R.

General Data Protection Regulation
nuovo regolamento europeo sulla privacy



Cosa cambia
rispetto al vecchio regolamento sulla Privacy
per gli
Agenti di Commercio?



General
Data
Protection
Regulation

Nuovo regolamento N. 679/2016
General Data Protection
in vigore in tutti i paesi UE dal 25.05.2018



Diamo uno sguardo al passato e poi lo
confronteremo con il presente

VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

gli Agenti di Commercio che nel 2005
svolgevano questa attività
a partire dal 30 giugno 2005
dovevano adeguarsi alla nuova normativa
sulla Privacy

VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

Per tale motivo predisponevano un:

*“Documento programmatico sulla sicurezza
nel trattamento di dati personali, sensibili e
giudiziari, effettuato con o senza ausili di
strumenti elettronici”*

(ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. N. 196/2003 e del relativo Allegato B)

VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

Il documento, oltre a tutti i dati identificativi dell'agente di commercio conteneva:

1. L'elenco dei trattamenti dei dati personali;
2. L'analisi dei rischi che incombono sui dati;
3. Le misure in essere ed eventualmente da adottare;
4. I criteri e le modalità di ripristino della disponibilità dei dati;
5. I trattamenti affidati all'esterno.



VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

Oggi come allora :

nel contratto di agenzia le parti sono

- L' **Agente di Commercio** (inteso sia come ditta individuale che società nelle diverse forme);
- Il **Preponente o Mandante** che dir si voglia.

E ripetiamoci ora un po' di cose che conosciamo già.....



VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

- **L'agente** si impegna ad un fare, e cioè ad assumere stabilmente l'incarico di promuovere, per conto del preponente, la conclusione di contratti in una zona determinata;
- **il preponente** si obbliga essenzialmente a pagare la provvigione.



VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

Quindi:

“ L’agente svolge la propria attività in piena autonomia, senza subordinazione, assumendo il rischio dell’organizzazione necessaria, per cui normalmente l’agente è un imprenditore, perché esercita un’attività economica organizzata a proprio rischio, anche se tale attività si svolge sulla base di un legame stabile con una o più imprese di cui l’agente promuove gli affari”.



VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

Ma allora: quali sono gli obblighi secondo il Codice in capo all'agente nell'ordinaria gestione della sua attività di raccolta nominativi sia di clienti che di potenziali tali e di trasmissione degli stessi nominativi al preponente?

Inoltre: cosa fare nel caso in cui gli stessi nominativi vengano poi trasferiti ad altro preponente?

E ancora: esistono obblighi anche in capo al preponente?



VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

Nell'attività di raccolta nominativi clienti,

l'informativa ex art. 13

deve essere resa dell'agente per proprio conto ai clienti contattati a meno che non si rientri in una delle casistiche elencate dall'art. 24, che prevede dei casi per i quali può essere eseguito il trattamento senza consenso.

Ecco quindi che identificheremo quali sono i casi →

VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

il punto c) del citato art. 13 recita così:

il consenso non è richiesto quando il trattamento

*" riguarda **dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati**".*



VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

Per interpretazione fornita dallo stesso Garante italiano per la privacy (www.garanteprivacy.it)

gli elenchi telefonici costituiscono un "elenco pubblico"

e, quindi, per il trattamento di questi dati non occorre richiedere un preventivo consenso espresso dell'interessato:

se dunque **tali dati** provengono da elenchi pubblici (e, in altre parole, elenchi telefonici), **l'agente non ha**, quindi, alcun onere di richiedere l'espresso consenso dell'interessato per il trattamento di tali dati.

VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

Art. 2188 c.c. - Registro delle imprese

E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico.

VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

Solo qualora i dati richiesti non siano contenuti in pubblici registri, occorre, che l'agente informi l'interessato, nel momento in cui raccoglie una anagrafica oralmente o per iscritto circa:

1. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
2. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
3. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
5. i diritti di cui all'articolo 7;
6. gli estremi identificativi del titolare e del responsabile se designato.

Veniva quindi predisposta una adeguata **informativa ex art. 13** che si faceva sottoscrivere dall'interessato, per ovvie ragioni di prova ed evitare dunque le sanzioni previste.

Informativa ex art. 13

D. Lgs. 30 giugno 2003, n 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, il partecipante/Azienda sottoscrive la presente quale espresso consenso al trattamento dei propri dati personali da parte del Sig.X e/o ditta mandante ----- e conferma di aver ricevuto informativa sui seguenti punti:

- 1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi ai fini ----- (DESCRIVERE LE FINALITA') ivi compresa l'adozione di misure di sicurezza;
- 2) i dati personali potranno essere trattati anche per finalità di ----- (DESCRIVERE LE FINALITA' - es. informazione circa le attività promozionali e di formazione promosse, anche con newsletter a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie);
- 3) i dati personali verranno trattati manualmente e con strumenti automatizzati, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti;
- 4) il conferimento dei dati è obbligatorio per beneficiare dei servizi di cui sopra e l'eventuale diniego di consenso comporta l'impossibilità per il Sig. e/o ditta mandante-----di erogare il servizio richiesto;
- 5) Tali dati saranno diffusi presso terzi nell'ipotesi di ----- (DESCRIVERE I CASI NEI QUALI I DATI POSSONO ESSERE TRASFERITI) allo scopo di -----(PER QUALE SCOPO);
- 6) La ditta Mandante interessata gode dei diritti assicurati dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, che potranno essere esercitati, secondo l'art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al responsabile del trattamento;
- 7) titolare del trattamento è ----- (IL TITOLARE DEI DATI E IL RAPPRESENTANTE O CHI PER LUI); responsabile/i del trattamento è ----- (NOME DI COLUI CHE RISPONDERA' IN CASO DI EVENTUALI RESPONSABILITA').

Li -----, data -----

Firma -----



VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

Nel caso in cui i nominativi di clienti raccolti debbano essere trasferiti ad altro preponente, non è necessario richiedere nuovamente il consenso e ri-inviare l'formativa, considerando che essi sono già stati messi a conoscenza e hanno di conseguenza già dato il consenso (nel rapporto con l'agente) della destinazione e funzionalità dei dati.



VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

Esempio:

se un agente lavora per due società mandanti distinte, azienda “A” ed azienda “B”, e che lo stesso possieda già i dati di alcuni clienti **NON raccolti da pubblici registri** che hanno sottoscritto l’informativa ex art. 13 relativamente all’azienda mandante “A”; se l’agente ritiene che i dati siano interessanti anche per l’azienda mandante “B”
ma attenzione... ➔

VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

**può comunicarli alla stessa
a patto che**

nell'informativa a suo tempo resa ai clienti

fosse chiarito dettagliatamente che:

“tali dati vengono raccolti per conto di ditte mandanti ed inviate ad esse a scopo.....”

(N.B. lo scopo dovrà essere scritto in maniera più dettagliata possibile)” .



VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

Per quanto riguarda la redazione del **D.P.S.**

Documento Programmatico sulla Sicurezza

qualora il professionista non venga citato dall'Azienda mandante come “*persona incaricata*” all’acquisizione e al trattamento di dati nel **D.P.S.** aziendale,

*il professionista deve adeguarsi alle prescrizioni
dettate in tema di misure minime di sicurezza*

(artt. 31 e ss. decreto l.vo 196/03 – Allegato B) segue➔

VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

- l'elenco dei trattamenti dei dati personali (regola 19.1);
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati (regola 19.3);
- le misure in essere e da adottare (regola 19.4);
- i criteri e modalità di ripristino della disponibilità dei dati (regola 19.5);
- i trattamenti affidati all'esterno (regola 19.7).



VECCHIA NORMATIVA PRIVACY

*e redigere di conseguenza,
per quanto semplice,
un documento programmatico
per la sicurezza.*

Per scaricare un fac simile del documento [clicca qui](#)



General
Data
Protection
Regulation

Nuovo regolamento N. 679/2016
General Data Protection
in vigore in tutti i paesi UE dal 25.05.2018



Claudio Bilato



LIVE

breakyourownnews.com

BREAKING NEWS

GDPR

17:12

COSA CAMBIA DA OGGI 25.05.2018 CON LA NUOVA NORMATIVA PRIVACY



General
Data
Protection
Regulation

Nuovo regolamento N. 679/2016
General Data Protection
in vigore in tutti i paesi UE dal 25.05.2018



**VEDIAMO QUINDI
COSA CAMBIA
PER UN AGENTE DI COMMERCIO**



General
Data
Protection
Regulation

Nuovo regolamento N. 679/2016
General Data Protection
in vigore in tutti i paesi UE dal 25.05.2018



**QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO
RIGUARDA L'ATTIVITÀ SVOLTA
DA UN AGENTE DI COMMERCIO
COME DITTA INDIVIDUALE
SENZA SUBAGENTI**



Ci sono **alcune azioni che possono essere intraprese sin d'ora** perché fondate su **disposizioni precise del regolamento** che non lasciano spazi a interventi del legislatore nazionale

come invece avviene per altre norme del regolamento,

in particolare quelle che disciplinano i trattamenti per finalità di interesse pubblico ovvero in ottemperanza a obblighi di legge.



General
Data
Protection
Regulation

Nuovo regolamento N. 679/2016
General Data Protection
in vigore in tutti i paesi UE dal 25.05.2018

Claudio Bilato



Camera di Commercio
Asti

Ruolo dei Periti e degli Esperti n. 182

Parte 1 di 7

Fondamenti di **liceità** del trattamento



Fondamenti di **liceità** del trattamento

liceità = l'essere lecito;

condizione di ciò che non è vietato dalle leggi, sia civili sia morali:

“la liceità di un atto, di un comportamento”

Il regolamento conferma che **ogni trattamento** deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica;

i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del regolamento e *coincidono, in linea di massima, con quelli previsti dal vecchio Codice privacy - d.lgs. 196/2003*

che... repetita juvant, sono i seguenti:



Fondamenti di **liceità** del trattamento

1. consenso,
2. adempimento obblighi contrattuali,
3. interessi vitali della persona interessata o di terzi,
4. obblighi di legge cui è soggetto il titolare,
5. interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri,
6. interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

In particolare

Consenso → Cosa Cambia

Per i **dati “sensibili”**, *vedi art. 9 del GDPR*,

il consenso deve essere “esplicito”

lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22).

In particolare

Consenso → Cosa Cambia

Non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”,
né è richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito” (per i dati sensibili);

inoltre,

il titolare (art. 7.1) **deve essere in grado** di dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.



In particolare

Consenso → Cosa Cambia

Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni

(il limite di età può essere abbassato fino a 13 anni dalla normativa nazionale);

prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Posto che noi trattiamo con persone maggiorenni potremmo avere dati relativi a figli minori dei nostri clienti.

In particolare

Consenso → Cosa NON Cambia

Deve essere, in tutti i casi:

1. libero,
2. specifico,
3. informato e inequivocabile e **non è ammesso** il consenso tacito o presunto (*no a caselle presunte su un modulo*).



In particolare

Consenso → Cosa NON Cambia

Deve essere manifestato attraverso

“dichiarazione o azione positiva inequivocabile”

(per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento).



Raccomandazioni

Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche precedentemente individuate.

In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.



Raccomandazioni

In particolare, occorre verificare che la **richiesta di consenso** sia **chiaramente distinguibile da altre richieste** o dichiarazioni rivolte all'interessato, (*es. all'interno di modulistica*).

Si deve **prestare molta attenzione** alla formula utilizzata per chiedere il consenso, questa deve essere comprensibile, semplice, chiara (art. 7.2).

I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali.



Interesse vitale di un terzo

Cosa Cambia

Si può invocare tale base giuridica **solo** se nessuna delle altre condizioni di liceità può trovare applicazione

Interesse legittimo prevalente di un titolare o di un terzo

Cosa Cambia

Il **bilanciamento** fra legittimo interesse del titolare o del terzo
e
diritti e libertà dell'interessato
non spetta all'Autorità ma **è compito dello stesso titolare**;
si tratta di una delle principali espressioni del principio di
“responsabilizzazione” introdotto dal nuovo pacchetto
protezione dati.

Interesse legittimo prevalente di un titolare o di un terzo

→ Cosa NON Cambia

L'interesse legittimo del titolare o del terzo deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato per costituire un valido fondamento di liceità.



Interesse legittimo prevalente di un titolare o di un terzo

→ Cosa NON Cambia

Il regolamento chiarisce espressamente che l'interesse legittimo del titolare non costituisce idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità pubbliche in esecuzione dei rispettivi compiti.

Raccomandazioni

Il regolamento offre alcuni criteri per il bilanciamento in questione.

Si confermano, nella sostanza, i requisiti indicati dall'Autorità nei propri provvedimenti in materia di bilanciamento di interessi.

Per esempio:

- riguardo all'utilizzo della videosorveglianza;
 - in merito all'utilizzo di sistemi di rilevazione informatica anti-frode; ecc.,
- con eccezione ovviamente delle disposizioni che il regolamento ha espressamente abrogato per esempio: obbligo di notifica dei trattamenti.

I titolari dovrebbero condurre la propria valutazione alla luce di tutti questi principi.



General
Data
Protection
Regulation

Nuovo regolamento N. 679/2016
General Data Protection
in vigore in tutti i paesi UE dal 25.05.2018



Parte 2 di 7

INFORMATIVA

Contenuti dell'INFORMATIVA

I contenuti dell'informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli:

- 13, paragrafo 1,
- 14, paragrafo 1,

del regolamento e *in parte sono più ampi rispetto al Codice.*

Contenuti dell'INFORMATIVA

COSA CAMBIA

In particolare, **il titolare deve sempre specificare:**

- **i dati di contatto del RPD - DPO (Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer)**, ove esistente, (nel nostro caso è l'Agente ditta individuale)
- **la base giuridica** del trattamento,
- **qual è il suo interesse legittimo** se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento,
- nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, **attraverso quali strumenti** (*es.: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione Europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.*).



Contenuti dell'INFORMATIVA

BCR → Binding Corporate Rules

Strumento volto a consentire il trasferimento verso paesi extra UE tra società facenti parte dello stesso gruppo d'impresa.

Consistono in una serie di clausole contrattuali che dettano principi *(in linea con il Regolamento 679/2016 e che assicurano un livello di protezione adeguato)* vincolanti per tutte le società facenti parte del gruppo.

Contenuti dell'INFORMATIVA

BCR → Binding Corporate Rules

Le BCR devono essere esaminate e approvate dall'autorità di controllo nazionale o europea che deve verificare la sussistenza dei contenuti minimi espressamente previsti dall'art. 47 del GDPR.

Questa norma riguarda gli Agenti che lavorano con Mandanti straniere e che a queste conferiscono dati sensibili.



Contenuti dell'INFORMATIVA

COSA CAMBIA

Il regolamento prevede anche **ulteriori informazioni** in quanto “necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente”

in particolare:

1. il titolare deve specificare il **periodo di conservazione dei dati** o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione,
2. e il diritto di **presentare un reclamo** all'autorità di controllo.



Contenuti dell'INFORMATIVA

COSA CAMBIA

Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la **profilazione**), l'informativa deve specificarlo e deve:

- indicare anche la **logica** di tali processi decisionali
- e le conseguenze previste per l'interessato.



Tempi dell'INFORMATIVA

COSA CAMBIA

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato (*art. 14 del regolamento*), l'informativa deve essere:

- fornita **entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese** dalla raccolta,
- oppure **al momento della comunicazione** (non della registrazione) dei dati (a terzi o all'interessato)

diversamente da quanto prevede attualmente l'art. 13, comma 4, del Codice.

Modalità dell'INFORMATIVA

COSA CAMBIA

Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice le caratteristiche dell'informativa, che deve avere forma:

- 1. concisa,**
- 2. trasparente,**
- 3. intelligibile per l'interessato,**
- 4. e facilmente accessibile;**

occorre utilizzare un linguaggio **chiaro e semplice**, e per i minori occorre prevedere informative idonee.



Modalità dell'INFORMATIVA COSA CAMBIA

L'informativa è data, **in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico** (*soprattutto nel contesto di servizi online: si vedano art. 12, paragrafo 1*), anche se sono ammessi “altri mezzi”, quindi può essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra (*art. 12, paragrafo 1*).



Modalità dell'INFORMATIVA COSA CAMBIA

Il regolamento ammette, soprattutto, l'utilizzo di **icone** per presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, **ma solo "in combinazione" con l'informativa estesa** (art. 12, paragrafo 7); queste icone dovranno essere identiche in tutta l'Ue e saranno definite prossimamente dalla Commissione europea.



Modalità dell'INFORMATIVA COSA CAMBIA

Sono inoltre **parzialmente diversi i requisiti che il regolamento fissa per l'esonero dall'informativa,**

vedi art. 13, par. 4 e art. 14, par. 5 del regolamento,

oltre a quanto previsto dall'articolo 23, par. 1,

In pratica per tutti i dati relativi al perfezionamento di una proposta

d'ordine, di un contratto, o dati di cui si era già in possesso non vi è

necessità di ulteriore consenso al trattamento dei dati stessi.



Modalità dell'INFORMATIVA COSA NON CAMBIA

L'informativa (disciplinata dagli artt. 13 e 14 del regolamento) deve essere fornita all'interessato **prima di effettuare la raccolta dei dati** (*se raccolti direttamente presso l'interessato – art. 13 del regolamento*).

Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato (art. 14 del regolamento), l'informativa deve comprendere anche le **categorie** dei dati personali oggetto di trattamento.



Modalità dell'INFORMATIVA COSA NON CAMBIA

In tutti i casi, il titolare deve specificare:

1. la propria identità
2. e quella dell'eventuale rappresentante nel territorio italiano,
3. le finalità del trattamento,
4. i diritti degli interessati (*compreso il diritto alla portabilità dei dati*),
5. se esiste un responsabile del trattamento e la sua identità,
6. e quali sono i destinatari dei dati.



Modalità dell'INFORMATIVA COSA NON CAMBIA

NOTA:

ogni volta che le finalità cambiano
il regolamento impone di informarne l'interessato
prima di procedere al trattamento ulteriore.



Raccomandazioni

È opportuno che i titolari di trattamento **verifichino la rispondenza delle informative** attualmente utilizzate a tutti i criteri fin qui evidenziati, con particolare riguardo ai **contenuti obbligatori** e alle **modalità di redazione**, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del regolamento.



General
Data
Protection
Regulation

Nuovo regolamento N. 679/2016
General Data Protection
in vigore in tutti i paesi UE dal 25.05.2018



Parte 3 di 7

DIRITTI DEGLI INTERESSATI



Modalità per l'esercizio dei DIRITTI **COSA CAMBIA**

Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del regolamento.

Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità;

il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.



Modalità per l'esercizio dei DIRITTI COSA CAMBIA

Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all'interessato e **stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo** da chiedere all'interessato, *ma soltanto se si tratta di richieste* **manifestamente infondate o eccessive** (anche ripetitive) (art.12, par. 5),



Modalità per l'esercizio dei DIRITTI COSA CAMBIA

a differenza di quanto prevedono gli art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del Codice, ovvero se sono chieste **più “copie” dei dati personali** nel caso del diritto di accesso (art. 15, par. 3); in quest'ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti.



Modalità per l'esercizio dei DIRITTI COSA CAMBIA

Il **riscontro all'interessato** di regola deve avvenire in **forma scritta** anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato **oralmente solo se così richiede l'interessato** stesso (art. 12, paragrafo 1; si veda anche art. 15, paragrafo 3).



Modalità dell'INFORMATIVA

COSA CAMBIA

La risposta fornita all'interessato non deve essere solo “intelligibile”, ma anche **concisa, trasparente e facilmente accessibile**, oltre a utilizzare un **linguaggio semplice e chiaro**.



Modalità dell'INFORMATIVA

COSA NON CAMBIA

Il titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea.

L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l'interessato, ma possono esservi eccezioni.

Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal regolamento, ma solo sul fondamento di disposizioni normative nazionali, ai sensi dell'articolo 23 nonché di altri articoli relativi ad ambiti specifici.



Modalità dell'INFORMATIVA

COSA CAMBIA

Diritto di accesso (art. 15)

- Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- Fra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le “modalità” del trattamento, mentre occorre indicare il periodo di conservazione previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.



Queste in sintesi le norme che ci riguardano

- Faremo particolare attenzione al documento che andremo a sottoscrivere con le nostre mandanti circa il trattamento dei dati sia dei clienti che dei potenziali tali.
- Argomento delicato soprattutto quando la mandante ci consegna un suo tablet o smartphone per gestire l'attività di promozione dei loro prodotti che va valutato molto attentamente.

In conclusione a mio avviso non è il caso che ci si faccia prendere dal panico, non dobbiamo buttare tutto all'aria e ricominciare da capo, *«Il regolamento non ha modificato in modo sostanziale i concetti ed i principi fondamentali della legislazione in materia di protezione dei dati.»*

La grande maggioranza dei titolari di trattamento non dovranno introdurre importanti modifiche per conformarsi al nuovo regolamento.»

NON ESISTONO SOLUZIONI CHIAVI IN MANO !

Le informative ed i consensi acquisiti fino ad oggi, se gestiti nel tempo con attenzione, e quindi in linea con quanto previsto dalla normativa italiana rimangono validi.

Non vanno cambiati tutti i contratti.

Eventualmente dopo una attenta analisi andranno solo leggermente rivisti.

Non fatevi prendere dal panico e prima di aprire il portafogli fate una attenta analisi di quello che c'è e di cosa manca nel vostro vecchio D.P.S.



General
Data
Protection
Regulation

Nuovo regolamento N. 679/2016
General Data Protection
in vigore in tutti i paesi UE dal 25.05.2018



GDPR 2018: Cosa cambia e come adeguarsi



il nuovo Codice della Privacy in vigore dal 25 maggio

p.e. Claudio Bilato



Camera di Commercio
Asti

Ruolo dei Periti e degli Esperti n. 182

E-mail: claudio.bilato@bilatoclaudio.it